



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del Reg. Data 20-02-17

Oggetto: INCLUSIONE SOCIALE 2017 - ATTIVAZIONE BORSA LAVORO.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di febbraio alle ore 17:15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

DE ANGELIS GIANLUCA	SINDACO	P
TERRA LUCIANO	VICE SINDACO	A
TERRA ANNA RITA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario comunale dott. DEL FIACCO GIANNA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data 20-02-2017

Il Responsabile
DE ANGELIS GIANLUCA

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole

Data 20-02-2017

Il Responsabile
DE ANGELIS GIANLUCA

CONSIDERATO che la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ha come obiettivo il superamento dell'assistenzialismo a favore della promozione della persona e fonda la propria azione sul principio di sussidiarietà quale strumento idoneo ad impegnare tutti gli attori del sistema sociale per la realizzazione del "Sistema integrato di interventi e servizi sociali";

CONSIDERATO che gli obiettivi dell'intervento prevedono l'integrazione ed il reinserimento lavorativo attraverso tirocini lavorativi, stage e borse di studio;

VERIFICATO che questo Comune ha proceduto ad elaborare un progetto per l'intervento in parola, allegato sub a) alla presente deliberazione, e che si rende necessario approvare formalmente per regolare il rapporto lavorativo con l'utente assegnatario della borsa lavoro;

RICHIAMATA la propria delibera n. 97 del 20/10/2016;

RIESAMINATA la relazione dell'assistente sociale in data 20/10/2016, acquisita agli atti in data 20-10-2016 con il n. 4937 di protocollo, da cui si evinceva che il beneficiario della borsa di lavoro in oggetto poteva essere individuato nella sig. ra Z.M.R., nata a il ... e residente a Lecce nei Marsi, in via, da cui si evince il perdurare delle condizioni di disagio della sig. ra Z.M.R.;

ACQUISITA la relazione dell'assistente sociale in data 15 febbraio 2017, con la quale si evince che anche la sig. ra C. P., nata a L..... il ... ed ivi residente in via, si trova in condizioni di disagio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità dei voti resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Le premesse sono parti sostanziali del presente dispositivo;

di attivare una borsa di lavoro in favore della sig.ra Z.M.R., nata a P..... e residente a Lecce nei Marsi, in via, con decorrenza dal 02 gennaio 2017 e fino al 03 marzo 2017 ;

di attivare una borsa lavoro in favore della sig. ra C.P., nata a e residente a Lecce nei Marsi, in via con decorrenza dal 06 marzo 2017 e fino al 31/05/2017;

DI APPROVARE:

- il progetto per l'intervento in parola, allegato sub a) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborato in collaborazione con l'assistente sociale;

DI DARE MANDATO agli Uffici competenti di dare esecuzione al presente dispositivo con tutti gli atti conseguenziali.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE

LAVORO / RIVOLTO AI CITTADINI SVANTAGGIATI

Obiettivi del percorso:

1. Eliminare situazioni di disagio economico e sociale;
2. Avviare un percorso di reinserimento nel tessuto sociale;

Dati Borsista :

Cognome : Z.

Nome : M.

Nato a :

Residente in Lecce nei Marsi, via

C.F.

Dati Ente:

Denominazione: COMUNE DI LECCE NEI MARSII

Sede Legale: LECCE NEI MARSII

Sede Operativa: LECCE NEI MARSII

Rappresentante dell'Ente: VALLETTA ITALO

Tutor: VALLETTA ITALO

Data prevista per l'avvio 02/01/2016 Data prevista per la conclusione 03/03/2017

Sede dell'attività: Lecce nei Marsi

Tempi di presenza in Ente: nei giorni lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì/sabato*

dalle ore 8,00 alle ore 12,00*

* salvo diverse indicazioni del Tutor

(Di cui n° 1 ore riservate al percorso formativo e n° 23 ore riservate alle attività pratiche)

Compenso: €. 200.00

-Assicurazione INAIL Codice Utente n° 5818484-pos. 66014562

- Assicurazione RCT n° 14033VA del 2015 Compagnia Assicurativa Cattolica Assicurazione;

Modalità di svolgimento dell'attività pratica:

Su indicazione del tutor :

- Aiuto nelle mansioni delle politiche sociali in riferimento alla scuola

Tutor del Comune:

Comune: Lecce nei Marsi

Il Borsista: per presa visione ed accettazione _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio del Comune

Convenzione n° _____ del _____ Prot. _____ ANNUALITÀ' 2016/2017

**SCHEMA DI CONVENZIONE ai fini dell'attuazione del programma del PDZ 2011-2013 "Area
interventi specifici" Borsa Lavoro e/o Tirocinio di formazione ed orientamento rivolto ai
cittadini in situazione di svantaggio**

TRA

La Comunità Montana "Montagna Marsicana", d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore " con sede in AVEZZANO (AQ), Via Monte Velino, 61 , codice fiscale 01842400663 rappresentata da. Donato Rizio, in qualità di Responsabile Ufficio Sociale;

E

Il Comune di LECCE NEI MARSII , , d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante" con sede in Via Corso Italia sncn, codice fiscale 81004960662 rappresentato dal Sindaco dott. De Angelis Gianluca

E

Il Tirocinante sig. ra Z.M.R.

Nato a :

Residente in Lecce nei Marsi, via

C.F.

Premesso che le parti, nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano a sostenere i disoccupati /inoccupati nella ricerca di un occupazione, l'incremento delle capacità di ricerca attiva del lavoro, l'assistenza nella predisposizione ed attuazione di un progetto individuale, la

sensibilizzazione del contesto socio-produttivo di riferimento per accrescere l'efficacia delle politiche di occupazione.

Che la Comunità Montana con deliberazione di G.E. n. 56/2013 ha approvato lo schema di convenzione con allegato progetto di formazione ed orientamento (modello "A") al fine di una migliore attuazione del programma sugli interventi specifici del PDZ 2011-2013 in particolare sulle borse lavoro e/o tirocini che ha l'obiettivo di reinserire gli utenti che presentano uno stato di disagio sociale nel mondo del lavoro

costruendo effettive opportunità in attività di orientamento formazione ed inserimento lavorativo il quale inserimento comporta una stretta collaborazione tra l'Ente comunitario ed i comuni degli ambiti che si impegnano ad inserire nel loro contesto lavorativo gli utenti assegnatari.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale della convenzione.

Il Soggetto ospitante Lecce nei Marsi si impegna ad accogliere presso le sue strutture n° 1 soggetto in tirocinio formativo.

Art.2

Per ciascun tirocinante inserito viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- ^ Il nominativo del tirocinante
- ^ Il nominativo del tutore che segue il tirocinante
- ^ Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza
- ^ Il periodo di durata del tirocinio
- ^ La struttura presso cui si svolge il Tirocinio Formativo/ Borsa Lavoro
- ^ Gli estremi di identificazione delle assicurazioni INAIL e polizza assicurativa per la R.C.T.

Art.3

Il tirocinio formativo consiste in uno stage di breve durata da un minimo di un mese, come da progetto individuale, durante il quale il tirocinante percepisce un contributo economico mensile forfetario pari a € 200,00(duecento/00) al lordo delle ritenute e delle imposte di legge se ed in quanto dovute.

Art.4

Ai sensi dell'art. 18, della legge n° 196/97 e D. M. 142/98, il tirocinio formativo e/o borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro per il Soggetto Promotore/Ospitante presso il quale viene svolto il tirocinio, né per il beneficiario che conserva lo status di disoccupato.

Art.5

L'attività di tirocinio ha durata di mesi 5 e l'orario settimanale è articolato in 24 ore settimanali distribuito in 6 giorni settimanali L-M-M-G-V-S- dalle 7,00 alle 12,00.

L'orario settimanale viene così suddiviso: 1 ora riservata al percorso formativo e n°23 ore riservate alle attività pratiche.

Art.6

Durante lo svolgimento della borsa lavoro e/o tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna

a:

- Permettere lo svolgimento del tirocinio nel rispetto di quanto stabilito nel progetto individuale condiviso.
- A nominare un tutor come responsabile delle attività previste nel progetto individuale.
- Ad osservare le norme di cui al D.L.vo n°626/94 .
- Ad utilizzare apposito documento, fornito dal soggetto promotore , sul quale il tirocinante dovrà apporre la propria firma all'entrata ed all'uscita, distintamente per la mattina e per il pomeriggio, nonché l'orario corrispondente. Il tutto dovrà essere controfirmato dal tutor che, a sua volta, dovrà indicare mensilmente l'attività svolta.
- Permettere la presenza del tirocinante all'interno della struttura, secondo le modalità e nei termini previsti dal progetto individuale.
- Presentare una relazione a fine rapporto redatto dal tutor sull'attività svolta dal tirocinante in termini di ore svolte e competenze acquisite.

Art. 7

Il tirocinante durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio è tenuto

a:

- Svolgere le attività e gli orari nel rispetto di quanto stabilito nel progetto formativo condiviso e sottoscritto tra le parti.-Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti del Comune ospitante.

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante e dopo lo svolgimento dei tirocini.

-Seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.

Art. 8

Sono a carico dell'Ente promotore tutte le spese necessarie per la borsa lavoro e/o tirocinio quali: INAIL-RCT - contributo mensile forfettario come da allegato modello "A".

Il soggetto Ospitante assicurerà il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro aprendo una posizione presso PINAIL e provvederà, se necessario, alla comunicazione preventiva On-line all'UNILAV. Il soggetto Promotore assicurerà il tirocinante per la responsabilità civile contro terzi mediante polizza assicurativa con le compagnie assicurative operanti nel settore, dando comunicazione del numero di polizza al soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante in caso di incidente durante lo svolgimento della borsa lavoro e/o tirocini si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Ente Promotore.

Il soggetto promotore provvederà, previa comunicazione del comune attestante la parziale o la conclusione del progetto, ad accreditare la somma spettante al soggetto ospitante per il pagamento delle spese INAIL e del contributo mensile forfettario.

Art.9

Sarà cura del tirocinante, per qualsiasi assenza, darne debita comunicazione al soggetto ospitante. In caso di assenza imprevista e non programmata, compresa l'assenza per malattia o continuazione della stessa, dovrà darne informazione telefonica all'azienda ospitante il giorno stesso, comunicando inoltre la durata dell'assenza.

Art. 10

Nel caso che il rapporto tra il tirocinante e il soggetto ospitante può cessare prima dell'avvio delle attività o della naturale conclusione su proposta del referente dell'Ente ospitante e con provvedimento del responsabile del Settore Servizi Sociali dell'Ente Promotore, in presenza delle seguenti cause:

- a) mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto.
- b) mancato rispetto degli obblighi da parte del tirocinante secondo quanto stabilito dall'art.7 e)
per motivi di salute certificati e gravi motivi familiari del tirocinante
- d) per collocazione lavorativa
- e) per trasferimento in altra località la cui distanza non consente la prosecuzione dell'attività.

In tal caso il referente del soggetto ospitante è tenuto a comunicare entro 5 giorni dall'interruzione dell'attività, o del mancato avvio, l'avvenuta cessazione del rapporto all'Ente Promotore che provvederà alla sospensione della borsa lavoro e/o tirocinio e, ove, possibile sostituire il tirocinante con altro utente , per il periodo residuo.. L'interruzione dell'attività comporta la cessazione del diritto al contributo per la quota parte non ancora maturata. L'entità del contributo spettante ai soggetti che interrompono l'attività dovrà essere calcolata tenendo conto del numero di giorni di permanenza presso il soggetto ospitante, a partire dall'inizio del mese fino al giorno in cui l'attività è stata interrotta.

Art. 11

Il soggetto ospitante individua quale proprio referente per l'attuazione dell'intervento sopra citato il Geom. Italo Valletta, mentre il referente dell'Ente Promotore si individua nella persona del responsabile del servizio Sociale.

Art. 12

L'Ente ospitante nella persona del referente in collaborazione con le assistenti sociali del servizio di segretariato sociale che operano nel comune individuano gli utenti da inserire nel progetto con la predisposizione da parte dell'assistenti sociali e del tutor (per le attività da svolgere) di un progetto individualizzato, per le capacità tecniche e fisiche del borsista e/o tirocinante.

Art.13

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Avezzano

Per la Comunità Montana (soggetto promotore)

Per il Comune (soggetto ospitante)

IL Tirocinante

PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE BORSE
LAVORO / RIVOLTO AI CITTADINI SVANTAGGIATI

Obiettivi del percorso:

3. Eliminare situazioni di disagio economico e sociale;
4. Avviare un percorso di reinserimento nel tessuto sociale;

Dati Borsista :

Cognome : CIOLLI

Nome : PASQUINA

Nato a : LECCE NEI MARSII (AQ) il 06/01/1965

Residente in Lecce nei Marsi, via L. Simonicca 9

C.F. CLLPQN65A46E505U

Dati Ente:

Denominazione: COMUNE DI LECCE NEI MARSII

Sede Legale: LECCE NEI MARSII

Sede Operativa: LECCE NEI MARSII

Rappresentante dell'Ente: VALLETTA ITALO

Tutor: VALLETTA ITALO

Data prevista per l'avvio 06/03/2017 Data prevista per la conclusione 31/05/2017

Sede dell'attività: Lecce nei Marsi

Tempi di presenza in Ente: nei giorni lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì/sabato*

dalle ore 8,00 alle ore 12,00*

* salvo diverse indicazioni del Tutor

(Di cui n° 1 ore riservate al percorso formativo e n° 23 ore riservate alle attività pratiche)

Compenso: €. 200.00

-Assicurazione INAIL Codice Utente n° 5818484-pos. 66014562

- Assicurazione RCT n° 14033VA del 2015 Compagnia Assicurativa Cattolica Assicurazione;

Modalità di svolgimento dell'attività pratica:

Su indicazione del tutor :

- Aiuto nelle mansioni delle politiche sociali in riferimento alla scuola

Tutor del Comune:

Comune: Lecce nei Marsi

Il Borsista: per presa visione ed accettazione _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio del Comune

Convenzione n° _____ del _____ Prot. _____ ANNUALITÀ' 2016/2017

**SCHEMA DI CONVENZIONE ai fini dell'attuazione del programma del PDZ 2011-2013 "Area
interventi specifici" Borsa Lavoro e/o Tirocinio di formazione ed orientamento rivolto ai
cittadini in situazione di svantaggio**

TRA

La Comunità Montana "Montagna Marsicana", d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore " con
sede in AVEZZANO (AQ), Via Monte Velino, 61 , codice fiscale 01842400663 rappresentata da. Donato
Rizio, in qualità di Responsabile Ufficio Sociale;

E

Il Comune di LECCE NEI MARSII , , d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante" con sede in Via Corso Italia sncn, codice fiscale 81004960662 rappresentato dal Sindaco dott. De Angelis Gianluca

E

Il Tirocinante sig. ra CIOLLI PASQUINA

Nato a : LECCE NEI MARSII (AQ) il 06/01/1965

Residente in Lecce nei Marsi, via Luigi Simonicca 9

C.F. CLLPQN65A46E505U

Premesso che le parti, nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano a sostenere i disoccupati /inoccupati nella ricerca di un occupazione, l'incremento delle capacità di ricerca attiva del lavoro, l'assistenza nella predisposizione ed attuazione di un progetto individuale, la sensibilizzazione del contesto socio-produttivo di riferimento per accrescere l'efficacia delle politiche di occupazione.

Che la Comunità Montana con deliberazione di G.E. n. 56/2013 ha approvato lo schema di convenzione con allegato progetto di formazione ed orientamento (modello "A") al fine di una migliore attuazione del programma sugli interventi specifici del PDZ 2011-2013 in particolare sulle borse lavoro e/o tirocini che ha l'obiettivo di reinserire gli utenti che presentano uno stato di disagio sociale nel mondo del lavoro

costruendo effettive opportunità in attività di orientamento formazione ed inserimento lavorativo il quale inserimento comporta una stretta collaborazione tra l'Ente comunitario ed i comuni degli ambiti che si impegnano ad inserire nel loro contesto lavorativo gli utenti assegnatari.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale della convenzione.

Il Soggetto ospitante Lecce nei Marsi si impegna ad accogliere presso le sue strutture n° 1 soggetto in tirocinio formativo.

Art.2

Per ciascun tirocinante inserito viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- ^ Il nominativo del tirocinante
- ^ Il nominativo del tutore che segue il tirocinante
- ^ Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza
- ^ Il periodo di durata del tirocinio
- ^ La struttura presso cui si svolge il Tirocinio Formativo/ Borsa Lavoro
- ^ Gli estremi di identificazione delle assicurazioni INAIL e polizza assicurativa per la R.C.T.

Art.3

Il tirocinio formativo consiste in uno stage di breve durata da un minimo di un mese, come da progetto individuale, durante il quale il tirocinante percepisce un contributo economico mensile forfetario pari a € 200,00(duecento/00) al lordo delle ritenute e delle imposte di legge se ed in quanto dovute.

Art.4

Ai sensi dell'art. 18, della legge n° 196/97 e D. M. 142/98, il tirocinio formativo e/o borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro per il Soggetto Promotore/Ospitante presso il quale viene svolto il tirocinio, né per il beneficiario che conserva lo status di disoccupato.

Art.5

L'attività di tirocinio ha durata di mesi 5 e l'orario settimanale è articolato in 24 ore settimanali

distribuito in 6 giorni settimanali L-M-M-G-V-S- dalle 7,00 alle 12,00-

L'orario settimanale viene così suddiviso: 1 ora riservata al percorso formativo e n°23 ore riservate alle attività pratiche.

Art.6

Durante lo svolgimento della borsa lavoro e/o tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna

a:

- Permettere lo svolgimento del tirocinio nel rispetto di quanto stabilito nel progetto individuale condiviso.
- A nominare un tutor come responsabile delle attività previste nel progetto individuale.
- Ad osservare le norme di cui al D.L.vo n°626/94 .
- Ad utilizzare apposito documento, fornito dal soggetto promotore , sul quale il tirocinante dovrà apporre la propria firma all'entrata ed all'uscita, distintamente per la mattina e per il pomeriggio, nonché l'orario corrispondente. Il tutto dovrà essere controfirmato dal tutor che, a sua volta, dovrà indicare mensilmente l'attività svolta.
- Permettere la presenza del tirocinante all'interno della struttura, secondo le modalità e nei termini previsti dal progetto individuale.
- Presentare una relazione a fine rapporto redatto dal tutor sull'attività svolta dal tirocinante in termini di ore svolte e competenze acquisite.

Art. 7

Il tirocinante durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio è tenuto

a:

- Svolgere le attività e gli orari nel rispetto di quanto stabilito nel progetto formativo condiviso e sottoscritto tra le parti.-Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti del Comune ospitante.
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante e dopo lo svolgimento dei tirocini.

-Seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.

Art. 8

Sono a carico dell'Ente promotore tutte le spese necessarie per la borsa lavoro e/o tirocinio quali: INAIL-RCT - contributo mensile forfettario come da allegato modello "A".

Il soggetto Ospitante assicurerà il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro aprendo una posizione presso PINAIL e provvederà, se necessario, alla comunicazione preventiva On- line all'UNILAV. Il soggetto Promotore assicurerà il tirocinante per la responsabilità civile contro terzi mediante polizza assicurativa con le compagnie assicurative operanti nel settore, dando comunicazione del numero di polizza al soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante in caso di incidente durante lo svolgimento della borsa lavoro e/o tirocini si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Ente Promotore.

Il soggetto promotore provvederà, previa comunicazione del comune attestante la parziale o la conclusione del progetto , ad accreditare la somma spettante al soggetto ospitante per il pagamento delle spese INAIL e del contributo mensile forfettario.

Art.9

Sarà cura del tirocinante, per qualsiasi assenza, darne debita comunicazione al soggetto ospitante. In caso di assenza imprevista e non programmata, compresa l'assenza per malattia o continuazione della stessa, dovrà darne informazione telefonica all'azienda ospitante il giorno stesso, comunicando inoltre la durata dell'assenza.

Art. 10

Nel caso che il rapporto tra il tirocinante e il soggetto ospitante può cessare prima dell'avvio delle attività o della naturale conclusione su proposta del referente dell'Ente ospitante e con provvedimento del responsabile del Settore Servizi Sociali dell'Ente Promotore, in presenza delle seguenti cause:

- c) mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto.
- d) mancato rispetto degli obblighi da parte del tirocinante secondo quanto stabilito dall'art.7 e)

per motivi di salute certificati e gravi motivi familiari del tirocinante

f) per collocazione lavorativa

g) per trasferimento in altra località la cui distanza non consente la prosecuzione dell'attività.

In tal caso il referente del soggetto ospitante è tenuto a comunicare entro 5 giorni dall'interruzione dell'attività, o del mancato avvio, l'avvenuta cessazione del rapporto all'Ente Promotore che provvederà alla sospensione della borsa lavoro e/o tirocinio e, ove, possibile sostituire il tirocinante con altro utente, per il periodo residuo.. L'interruzione dell'attività comporta la cessazione del diritto al contributo per la quota parte non ancora maturata. L'entità del contributo spettante ai soggetti che interrompono l'attività dovrà essere calcolata tenendo conto del numero di giorni di permanenza presso il soggetto ospitante, a partire dall'inizio del mese fino al giorno in cui l'attività è stata interrotta.

Art. 11

Il soggetto ospitante individua quale proprio referente per l'attuazione dell'intervento sopra citato il Geom. Italo Valletta, mentre il referente dell'Ente Promotore si individua nella persona del responsabile del servizio Sociale.

Art. 12

L'Ente ospitante nella persona del referente in collaborazione con le assistenti sociali del servizio di segretariato sociale che operano nel comune individuano gli utenti da inserire nel progetto con la predisposizione da parte dell'assistenti sociali e del tutor (per le attività da svolgere) di un progetto individualizzato, per le capacità tecniche e fisiche del borsista e/o tirocinante.

Art.13

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Avezzano

Per la Comunità Montana (soggetto promotore)

Per il Comune (soggetto ospitante)

IL Tirocinante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DE ANGELIS GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL FIACCO GIANNA

L'ASSESSORE
TERRA ANNA RITA

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 13-04-2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' stata comunicata, con lettera n. 1781, in data 13-04-2017 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 20-02-2017;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 13-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL FIACCO GIANNA